



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8 del 26/02/2025

OGGETTO: FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI: VERIFICA RISPETTO PARAMETRI ANNO 2024.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **12:00** in Valenza, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Presente in collegamento
ODDONE MAURIZIO	Presidente	Si		
ROSSI LUCA ANGELO	Vice Sindaco	Si		
GATTI ROSSELLA MARIA RENZA	Assessore	Si		
MERLINO LUCA	Assessore	Si		
PATRUCCO PAOLO GIOVANNI	Assessore	Si		
ZAIO ALESSIA RENZA	Assessore	Si		

Tot. 6

Tot. 0

Assiste alla seduta: il Segretario Generale **Dott.ssa Paola Crescenzi**.

Il Presidente **Maurizio Oddone**, constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, in fase istruttoria, ai sensi dell'art.49, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica:

Parere: Favorevole

Il Dirigente del Settore Finanze, Tributi, Personale, Demografici, Servizio Autonomo Polizia Locale: **Dott. Gerardo Robaldo**

In ordine alla regolarità contabile:

Parere: Favorevole

Il Dirigente Settore Finanze, Tributi, Personale, Demografici, Servizio Autonomo Polizia Locale: **Dott.**

Gerardo Robaldo

Relaziona l'oggetto l'Assessore al Bilancio e Programmazione Luca Merlini.

L'Assessore Rossella Gatti, inizialmente assente, entra in aula nel corso della trattazione dell'oggetto e partecipa al voto.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che la legge 30/12/2018 n. 145 ed in particolare dall'art. 1 commi seguenti hanno stabilito quanto segue:

comma 859:

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

comma 861:

Gli indicatori di cui ai commi precedenti sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono **calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare;**

comma 862:

Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, gli Enti locali che adottano la contabilità finanziaria, **stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:**

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

comma 868:

Le misure di cui al comma 862, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

Preso atto che tale operazione contabile si sostanzia in un congelamento di risorse correnti che sono rese indisponibili per tutto l'esercizio ed è obbligatorio nel caso in cui:

- l'ente presenti un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali. Tale calcolo avviene direttamente dalla piattaforma dei crediti commerciali. In caso di ritardo, l'obbligo di accantonamento va da un minimo dell'1% per ritardi non superiori a 10 giorni fino a un massimo del 5% per ritardi superiori a 60 giorni;
- l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato alla fine dell'esercizio precedente e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo ammonta al 5% degli stanziamenti e l'accantonamento non è dovuto nel caso in cui lo stock di debito scaduto alla fine dell'esercizio non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno;
- l'ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione dei pagamenti alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, in base al Dlgs 33/2013 (accantonamento pari al 5%);

Tenuto conto che entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Enti devono comunicare l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente, mediante la piattaforma elettronica ministeriale;

Ritenuto pertanto di adottare entro il 28 febbraio il presente atto con il quale le amministrazioni comunali devono iscrivere sul bilancio di Previsione 2025/2027 annualità 2025, l'accantonamento del Fondo di Garanzia per i debiti commerciali (FGDC), che emerge dai dati resi disponibili sulla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), oppure prendono atto di non essere tenute alla costituzione di tale Fondo;

Visto che lo stock del debito dell'anno 2024 dell'Ente, risultante dalla PCC, ammonta ad euro 2.748,17 rispetto allo stock del debito al 31/12/2023 che ammonta ad euro 232,99, su un totale di fatture ricevute nel 2024 di €. 10.590.289,40= e con un tempo medio ponderato di ritardo nei pagamenti di gg -14;

Preso atto che il Comune di Valenza non è tenuto alla costituzione del Fondo di garanzia sul Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027, annualità 2025 in quanto:

- il debito commerciale residuo al 31-12-2024 è inferiore al 5% delle fatture ricevute nel 2024
- ha rispettato l'indicatore annuale dei pagamenti
- ha pubblicato sul sito istituzionale il debito residuo
- ha comunicato alla PCC lo stock del debito

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del II Settore;

Visti altresì

il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

il D.Lgs.n. 118/2011 e s.m.i.

la Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio per il 2024)

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di non costituire, per le motivazioni di cui in premessa, il Fondo di Garanzia per i debiti commerciali (FGDC) per l'anno 2025 sul Bilancio di Previsione 2025-2027.

Approvato e sottoscritto

IL Presidente
f.to Maurizio Oddone

IL Segretario Generale
f.to Dott.ssa Paola Crescenzi

Publicata all'Albo Pretorio del Comune il 05/03/2025 per gg. 15.

Valenza, 05/03/2025

IL Segretario Generale
f.to Dott.ssa Paola Crescenzi

La presente Deliberazione:

diventerà esecutiva il 15/03/2025 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 - comma 3 - D. Lgs. 267/2000)

Valenza,

IL Segretario Generale
f.to Dott.ssa Paola Crescenzi